



REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
COMUNE DI BITONTO

TESTO DEFINITIVO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24.01.2006



TITOLO 1

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:
 - Al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni;
 - Al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive integrazioni e modificazioni;
 - Alla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità (G.U. n. 158/1993);
 - Al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'Ordinamento dello Stato Civile;
 - Alla Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;
 - Al Decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002 "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali" e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale, avvalendosi degli organi e servizi dell'Azienda Sanitaria Locale in conformità alle legislazioni statali e regionali, o dai dirigenti comunali in attuazione dei principi di cui agli artt. 107 e seguenti del Testo Unico, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le attività di polizia mortuaria sono gestite nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti comunali ed individuate con gli atti di cui all'art. 42, comma 2 del T.U. approvato con D:Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria è regolata dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del T.U. di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3

Regime demaniale dell'area cimiteriale

1. L'intera area cimiteriale è assoggettata al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile. Pertanto detta area è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. In dipendenza di quanto sopra, tutti i diritti d'uso ed i privilegi che non siano supportati da atti emanati da autorità amministrative del Comune sono nulli.

ARTICOLO 4

Responsabilità e facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.
3. Nel disporre della salma e dei funerali, per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado. Se il defunto è deceduto in comunità, quando sia provato che non vi siano coniuge o parenti nei gradi riconosciuti dalla legge, chi dirige la comunità può provvedere a disporre della salma e dei funerali.
4. In caso di pluralità di persone che hanno con il defunto pari relazione, si presume che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti e, con il loro consenso, lasciando estranea l'Amministrazione comunale da ogni altra valutazione. In caso di assenza di accordo, le persone interessate dovranno risolvere i propri conflitti in sede estranea al Comune, che si atterrà all'accordo comunque intervenuto.

ARTICOLO 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la cremazione per le persone indigenti;

- b) l'inumazione e l'esumazione ordinaria per le salme degli indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi e prestazioni sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, determinate nel rispetto della normativa generale.

ARTICOLO 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo e 1° informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990.
2. Sono disponibili per gli utenti nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per gli utenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei locali a tali fini destinati nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è ammessa la presenza e la permanenza del personale autorizzato.
4. Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi ha luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, secondo le disposizioni di cui al dec. lgs. 17.03.1995, n.230 e successive modifiche, in quanto applicabili, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dagli organi della ASL, in relazione alla situazione concretamente sussistente.

CAPO 111

FERETRI

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 18 e 25 del DPR 10-09-1990, n. 285.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo quanto dispone il precedente art.7, comma 5.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
2. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Lo stato di indigenza del defunto o l'appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dal Servizio Sociale comunale.
2. In caso di disinteresse da parte dei familiari protrattosi, per qualsiasi motivo, oltre sei giorni dal decesso, il Servizio Sociale comunale provvede ad assumere l'onere delle spese di trasporto al luogo di sepoltura, alla inumazione, nonché della esumazione ordinaria, salvo il caso in cui il defunto abbia espresso, nelle forme e modalità previste, la volontà alla cremazione, caso nel quale vengono assunti gli oneri della cremazione e del collocamento delle ceneri nel cinerario comune. Qualora in occasione della morte, della sepoltura o successivamente emergano comportamenti da parte dei familiari del defunto tali da escludere il disinteresse, le somme assunte a carico del Servizio Sociale comunale costituiscono anticipazione e si fa luogo all'azione di recupero di quanto anticipato e dei relativi interessi al saggio legale.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11

Trasporti Funebri

1. Il servizio di trasporto funebre é qualificato come Servizio di Pubblica necessit , ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'ambito del territorio comunale   consentito l'esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese di onoranze funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'addetto ai Trasporti funebri assume le vesti di incaricato di pubblico servizio lungo tutto il tragitto del trasporto.
4. All'entrata del cimitero al soggetto di CU  al comma precedente, subentra il custode del cimitero o chi lo sostituisce.
5. Chi effettua il trasporto   responsabile del puntuale e regolare svolgimento del servizio, e deve essere munito dell'autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

ARTICOLO 12

Orario dei trasporti

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; lo stesso Responsabile fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti necessari impartendo le disposizioni al personale incaricato.

ARTICOLO 13

Norme generali per i trasporti

1. Il feretro   preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegner  il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro compiler  verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verr  consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di custodia. Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 14

Riti religiosi

1. I ministri della Chiesa Cattolica e degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio sono eseguiti con l'impiego di mezzo idoneo al trasporto di cadavere.

ARTICOLO 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati (art. 4, comma 3 del presente regolamento) o di persona munita di apposito mandato conferito dagli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 17

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune o fuori dal Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati (art. 4, comma 3 del presente regolamento) o di persona munita di apposito mandato conferito dagli interessati.

ARTICOLO 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. L'autorità territorialmente competente è il Sindaco, così come da D.P.C.M. 26.05.2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

ARTICOLO 20

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 21

Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I. Bitonto Centro - via Traiana;
 - II. Frazione Palombaio - via Aspromonte;
 - III. Frazione Mariotto - via Traetta.

ARTICOLO 22

Personale di custodia

1. Il personale addetto alla custodia è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285. Ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) Una copia del presente regolamento;
 - b) Una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali.E' tenuto altresì a tenere ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali.

ARTICOLO 23

Personale dei cimiteri - Obblighi e divieti

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro che al di fuori;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico, di ditte o di terzi;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ARTICOLO 24

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Le competenze di cui all'art.105 del D.P.R. 285/90 sono state trasferite alle Regioni con il D.P.C.M. 26.05.2000.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
3. Il Comune provvede direttamente, o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 del T.U. n. 267 del 1808-2000, alla manutenzione e custodia dei cimiteri ed a ogni altro servizio cimiteriale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. L'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 25

Reparti speciali nel cimitero

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari (art. 4, comma 3 del presente regolamento) tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei Cimiteri Comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza e religione le salme:
 - a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) delle persone che indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, o autorizzate dal rispettivo concessionario;

- d) di persone, anche se non residenti al momento del decesso, legate in vita da un vincolo di matrimonio, con coniuge sepolto in uno dei Cimiteri Comunali;
 - e) di persone non residenti, ma nate in questo Comune; f) di persone non residenti, genitori di persone residenti;
 - f) di persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente;
 - g) di persone iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune.
2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 D.P.R. 285/90.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 27

Disposizioni generali

1. Il piano regolatore cimiteriale determina la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 28

Piano regolatore cimiteriale

1. Nell'elaborazione del Piano o delle varianti allo stesso il Settore proponente dovrà tenere conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo ventennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno avere nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- f) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia); e) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
5. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 29

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; le sepolture per inumazioni comuni hanno durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90;
 - b) Sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.
2. All'assegnazione della fossa per le inumazioni comuni si procederà senza facoltà di scelta da parte dei familiari del defunto, ma d'ufficio partendo da un'estremità in senso verticale sino al completamento della fila senza interruzione e così procedendo (c.d. principio di casualità).

ARTICOLO 30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Su di esso verrà applicato, sempre a cura del Comune ed i cui oneri sono computati in sede di determinazione della tariffa per le inumazioni unitamente a quelli della manutenzione e conservazione della sepoltura per il turno prescritto, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 75 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa stabilito dalla Giunta Comunale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede direttamente con spese a carico degli interessati.

ARTICOLO 31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, realizzate in loculi ed ossari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale.

ARTICOLO 32

Inumazioni e tumulazioni - termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente alla consegna dei feretri.
2. Per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari, sentito l'ASL, il feretro può essere depositato, previo versamento dell'apposita tariffa, nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni; l'accordo deve risultare in calce alla richiesta.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Comune dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa apertura della eventuale cassa metallica.

ARTICOLO 33

Collocazione in unico tumulo

1. E' consentita la collocazione di cassette metalliche contenenti resti mortali o di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza con obbligo di iscrizione sulle lapidi. .
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali e pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 34

Sepolture private - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti, approvate dalla Giunta Comunale.
2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco nonchè quelle concernenti salme inumate ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

ARTICOLO 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nei cimiteri comunali.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 37

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati (art. 4, comma 3 del presente regolamento) laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Comune.
6. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune, con onere a carico dei familiari.
7. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizza la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco secondo quanto dispone in merito l'art.88, del D.P.R. 285/90. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono eseguite previo pagamento di tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

2. A seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è consentita, esclusivamente al solo coniuge superstite di età non inferiore ad anni 65, la concessione di loculo trentennale assegnato d'ufficio dal Comune e destinato alla tumulazione dei resti del defunto e della salma del coniuge stesso, dopo il decesso.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o in tomba privata od in altra sepoltura privata all'interno del cimitero, quale ne sia la tipologia, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia preventivamente.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato agli atti dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

1. I rifiuti di tutte le attività cimiteriali devono essere smaltiti secondo il dec. lgs. 05.02.1997, n.22 ed il D.P.R. 15.07.2003, n.254.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

ARTICOLO 42

Verbali delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ed estumulazione deve essere redatto apposito verbale che reca l'elenco degli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. Tali verbali sono firmati anche dai familiari presenti e costituiscono ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 43

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino o scelto dai familiari.
2. Per le cremazioni il cui onere sia a carico del Servizio Sociale Comunale l'impianto viene scelto dal Comune.

ARTICOLO 44

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari (art. 4, comma 3 del presente regolamento) o di loro incaricato.

ARTICOLO 45

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione le ceneri sono collocate nel cimitero in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna destinazione le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 47

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali. Sono autorizzati i cani di accompagnamento delle persone a cui si applica la legge 03-02-1975, n. 18;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, salvo autorizzazione del Comune;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di custodia può autorizzare l'entrata a persone che si muovono a mezzo di veicoli.

ARTICOLO 48

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente e motivatamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri; un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza sindacale che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di custodia e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi devono essere ugualmente autorizzate.

5. Verranno rimosse a spese dei familiari le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Le eventuali dispute fra gli aventi diritto sono disciplinate secondo l'art.84.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite dal DPR 285/90 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 51

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi il ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri verranno eseguite periodicamente dal Comune le operazioni di taglio ed eliminazione delle erbe infestanti ed in genere di cura del verde.

ARTICOLO 52

Materiali ornamentali

1. Non saranno ammessi e potranno essere rimossi d'ufficio a spese dei familiari i monumenti, le lapidi, i copritomba e simili non rispondenti alle norme tecniche stabilite dal piano regolatore cimiteriale.
2. Il Responsabile del Servizio di custodia disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi di tombe adiacenti in modo da renderne impossibile la lettura.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro.
4. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso l'uso di aree individuate nel piano regolatore cimiteriale.
2. Le aree sono concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree sono altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività; i concessionari dovranno in tal caso far progettare e realizzare una struttura per ossari.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività e simili.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento del corrispettivo definito nel tariffario.
6. Il diritto d'uso di un sepolcro consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - c) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - d) la durata;
 - e) concessionari;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresi i motivi di decadenza.

ARTICOLO 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata in:
 - a) 50 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) 30 anni per gli ossari e le nicchie;
 - c) 40 anni per i loculi.
3. A richiesta degli interessati sempre che vi sia disponibilità di loculi per i deceduti è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del corrispettivo di cui in tariffa. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del manufatto concesso, facendo inumare, se necessario, il feretro estumulato, come descrive l'art. 86 del D.P.R. 10-06-1990, n. 285, nel campo di inumazione, ai fini della completa mineralizzazione della salma. Trascorso tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell'ossario comune, oppure, su richiesta degli aventi diritto, negli appositi ossari, concessi individualmente per la durata di 30 anni salvo rinnovo. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario con l'entrata in vigore dell'art.3 del D.P.R. 15.07.2003, n.254 (G.U. 11.09.2003 s.g. n.211), che ha parzialmente modificato ed integrato l'art.86 del D.P.R. 285/90 e, di conseguenza la circolare Ministero Sanità 31.07.1998, n.10, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di primo utilizzo del manufatto concesso, quando non risulta diversamente dall'atto di concessione.

ARTICOLO 55

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie.
2. Si potranno concedere i loculi in nuove edicole o strutture funerarie comunali di nuova costruzione sempre che sia stata completata l'assegnazione di tutti i loculi disponibili nelle strutture di precedente costruzione ivi compresi quelli resisi liberi a seguito di estumulazioni.
3. L'assegnazione dei loculi è attuata, su istanza dei familiari, osservando i seguenti criteri
 - a) a scelta, ove non sussistano i presupposti di cui ai seguenti punti b), c), d), e);
 - b) in base alla data di morte per i defunti tumulati provvisoriamente a seguito di carenza di loculi;
 - c) l'assegnazione di un loculo adiacente a quello concesso al consorte deceduto potrà avvenire per il coniuge vivente ultrasessantacinquenne che abbia compiuto i 65 anni alla data del decesso del coniuge stesso;
 - d) l'assegnazione di due loculi adiacenti destinati ad una coppia di coniugi nel caso in cui un coniuge premorto sia stato tumulato definitivamente in un loculo comunale. Dovrà essere corrisposto l'importo di concessione per entrambi i loculi e il loculo reso libero dal coniuge premorto sarà acquisito alla disponibilità del Comune senza rimborso alcuno.

- e) è concessa la collocazione di una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie in un unico loculo previo pagamento al Comune della tariffa vigente relativa ad un ossario anche in presenza di un feretro che occupa il loculo stesso. E' consentito l'uso dello stesso loculo solo per i defunti uniti da legami di coniugio o di parentela.
4. La concessione in uso dei sepolcri di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità.
 6. Possono essere concessi suolo o manufatti costruiti dal Comune anche a più famiglie che congiuntamente ne facciano richiesta specificando le rispettive quote.
 7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 8. E' concessionario la persona che risulta dall'atto pubblico di concessione.
 9. Qualora i concessionari risultano più di uno, essi dovranno concordemente designare un rappresentante della concessione nelle relazioni amministrative con il Comune.

ARTICOLO 56

Congiungimenti

1. Il trasferimento per congiungimento di coniugi defunti si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i sia in senso orizzontale che verticale.

ARTICOLO 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, confraternite, ecc...) e risultante da appositi elenchi periodicamente depositati presso l'ufficio comunale, fino al completamento della capienza del sepolcro.
Alle sepolture private concesse dal 10-02-1976 (entrata in vigore del DPR 803/1975) viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso i Servizi Cimiteriali almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Le sepolture private, di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 54, si estinguono automaticamente con l'estumulazione della salma inizialmente tumulata, con rimborsi, se dovuti, come definiti all'art. 61.

ARTICOLO 58

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, a pena di decadenza.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi del DPR 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dai Servizi Cimiteriali, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della concessione con gli effetti di cui all'art. 65.
8. In caso di decesso del concessionario, i discendenti nel grado più prossimo sono tenuti a darne comunicazione agli uffici comunali entro 365 giorni dal decesso, indicando la loro qualità, ai fini dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione. Nel caso di pluralità di persone nello stesso grado, trova applicazione l'art. 55, comma 9; in difetto di designazione del rappresentante, il Comune provvederà d'ufficio.
9. Il Comune dà atto, con proprio provvedimento, della variazione e provvede alle registrazioni nei documenti di cui agli artt. 77 e seguenti.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altro Comune. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62

Revoca

1. Per le concessioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento, e salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10-09-1990, n. 295, è facoltà dell'Amministrazione comunale rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Tale facoltà è espressamente indicata nell'atto pubblico di concessione ed è oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, in difetto della quale essa non può essere fatta valere dal Comune.
2. In questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Dei provvedimenti presi, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso; cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione o sia posto in essere un utilizzo difforme da quello che ha costituito la finalità originaria della concessione;

- g) quando non sono leggibili le iscrizioni (obbligatorie: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte);
 - h) quando il degrado della tomba può provocare danni.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g) e h) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Comune.

ARTICOLO 64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle stesse restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 65

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per estinzione della famiglia, per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili presentandone richiesta almeno 60 giorni prima.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune con oneri a carico dei soggetti obbligati.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 66

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria a garanzia degli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumento, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.

ARTICOLO 67

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Settore Territorio e devono osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti Urbanistici ed Edilizi emanati dal Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi dei cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 68

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 69

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate dei rifiuti inerti, presentando copia del modello di scarico al Responsabile del Servizio.
4. L'impresa deve ripristinare i luoghi e le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 70

Introduzione e deposito di materiali

3. E' permessa la circolazione dei veicoli gommati di piccola portata (tipo dumper o bob-cat o similari) delle imprese per l'esecuzione dei lavori. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 71

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 72

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nella settimana antecedente la Commemorazione dei Defunti e la via Lucis di ogni anno non è autorizzato l'inizio dei lavori presso i cimiteri da parte di operatori privati e quelli in corso devono essere sospesi con l'obbligo di recintare l'area di intervento.

ARTICOLO 73

Vigilanza

1. L'ufficio urbanistico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, impartendo opportune disposizioni, eseguendo rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio urbanistico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 74

Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

ARTICOLO 75

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di:
 - a) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare
 - b) incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 76

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Comune potrà disporre per, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 77

Catasto

1. Presso i Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato catasto, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. Il catasto è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in catasto corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 78

Annotazioni in catasto

1. In catasto viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 79

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del catasto cimiteriale.

ARTICOLO 80

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con la finalità di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. I Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto; "
 - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 77.
4. Per ogni sepoltura di famiglia viene istituito apposito fascicolo, ove conservare la relativa documentazione.

ARTICOLO 81

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 82

Confraternite religiose

1. Gli enti e le confraternite che richiedano una concessione cimiteriale ai sensi degli artt. 90 e seguenti del DPR 10-09-1990, n. 285 devono avere personalità giuridica ai sensi del Codice Civile o, se si tratti di confraternite aventi natura di ente ecclesiastico o religioso, quale ne sia il culto, il riconoscimento della personalità giuridica ai fini civili in conformità alla legislazione vigente. Al momento della richiesta di concessione va presentata:
 - a) Copia dell'ordinamento dell'ente;
 - b) L'indicazione delle persone o dei criteri di predeterminazione delle categorie di persone per le quali la concessione è richiesta e alle quali viene riservata;
 - c) L'elenco delle persone che, sulla base di quanto previsto alla precedente lettera b) hanno diritto alla sepoltura nella concessione, quali risultanti all'atto della richiesta di concessione. Ottenuta la concessione, in caso di modificazione degli atti di cui sopra, l'ente concessionario deve provvedere, a cura e diligenza del rappresentante legale a depositare presso l'ufficio comunale copia degli atti modificati, entro 60 giorni. L'inadempimento produce la decadenza.
2. Le concessioni di suolo cimiteriale che risultino, dall'atto pubblico di concessione, essere state effettuate, prima del 10 febbraio 1976, a tempo indeterminato, definito anche in perpetuo, conservano tale qualità, che, tra l'altro, ~importa l'obbligo del mantenimento delle salme tumulatevi; senza - limiti temporali.
3. In caso di accertata indisponibilità di loculi nelle edicole o cappelle funerarie delle confraternite, il Comune, può, su richiesta degli enti e confraternite religiose, procedere all'assegnazione di nuove aree.

ARTICOLO 83

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di 365 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Settore con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedentemente vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 84

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, trattamenti conservativi del cadavere, esumazioni, traslazioni, concessione, apposizione di croci, lapidi, busti o costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...) deve dimostrare di averne titolo.
2. In caso di contestazione da parte di terzi l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 85

Responsabile dei Servizi Cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07-08-1990, n. 241, responsabile del procedimento e del provvedimento finale, compresa la sottoscrizione degli atti di concessione, è il Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 86 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono immediatamente adeguate alle disposizioni con esso introdotte, e specificatamente per quanto concerne le rinunce e il diritto di sepoltura, che sostituisce i termini indicati nell'atto di concessione già stipulato.
2. I concessionari titolari di concessioni cimiteriali di qualsiasi natura e durata, poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora intendano avvalersi dei benefici previsti per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo: per una nuova individuazione dell'ambito familiare delle persone a cui è riservato il diritto di essere sepolti, per l'estensione o la limitazione del diritto ad essere sepolti, per l'estumulazione di salme sepolte da oltre 30 anni, in relazione alla tipologia di concessione originaria, per il raccoglimento di resti mortali nel medesimo sepolcro od altri) possono, in ogni momento, presentare istanza per la rinuncia della concessione in essere e la riassegnazione del medesimo manufatto a tutte le condizioni del presente regolamento, senza l'obbligo di liberazione integrale del sepolcro oggetto della rinuncia e richiesta di rassegnazione.

3. In tali casi, la rinuncia non è soggetta alle disposizioni dell'articolo 61 e la rassegnazione è effettuata nelle condizioni di stato e di fatto in cui si trova dietro il versamento delle somme necessarie per la stipula dell'atto di concessione e quanto conseguente (spese contrattuali).
4. A decorrere dalla data dell'atto di concessione, i titolari sono ammessi ad avvalersi delle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 87

Censimento delle concessioni in atto

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Cimiteriale curerà:
 - a) La raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) La elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "Registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - c) La proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ARTICOLO 88

Regolarizzazioni delle concessioni in atto

1. Tutte le concessioni in atto, non perfezionate con apposito provvedimento, potranno essere regolarizzate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale competente procederà a pubblicare un avviso entro il termine di 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento contenente l'invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.
3. In particolare, per le tumulazioni presenti nelle cappelle funerarie a suo tempo costruite dalla Cooperativa di muratori e scalpellini, denominata "Società Scalpellini", si dà atto che la Società Scalpellini, originaria titolare di esse, è da tempo sciolta e che con lo scioglimento della stessa si è estinto il rapporto originariamente instaurato, con l'acquisizione della piena titolarità, anche per quanto riguarda la proprietà dei manufatti eretti, delle sepolture al Comune. Prendendo altresì atto che manca ogni documentazione sui rapporti instaurati, il Comune individua la specifica procedura di regolarizzazione volta ad assicurare la continuità del diritto d'uso nel rispetto del principio dell'affidamento dei terzi di buona fede, risultante dai commi seguenti.
4. Le persone che ritengano di essere titolari del diritto d'uso sulle sepolture di cui al precedente comma 3, sono tenute a richiederne il riconoscimento al Comune, entro il termine di cui al 1 ° comma, presentando apposita istanza, corredata dai titoli di cui dispongano, anche quando siano costituiti da mere ricevute, dichiarazioni, altri documenti che presentino possibilmente data certa o, quanto meno, siano prodotti in originale che consenta di ritenere la data come non equivoca o non alterata.

5. L'istanza, ove accolta, importa il versamento delle tariffe di concessione vigenti quali stabilite dal Comune ed il sorgere di una concessione regolata dalle norme vigenti al momento della sottoscrizione del relativo atto di concessione pubblica amministrativa da parte del Comune, con la decorrenza dal momento della stipula. Tali concessioni sono regolate integralmente dalle norme del presente regolamento e da quelli che successivamente il Comune intenda darsi, per ogni aspetto, anche in relazione alla durata, alle persone a cui sia riservata la sepoltura, agli obblighi concernenti l'esercizio dell'uso della concessione che così viene ad instaurarsi. Per tali regolarizzazioni il Comune rinuncia a far valere i **propri diritti** per il periodo intercorrente dallo scioglimento della "Società Scalpellini" a quello del versamento della tariffa dell'atto di concessione conseguente alla regolarizzazione.
6. Una volta presentata un'istanza secondo quanto previsto al comma 4, non è accoglibile un'istanza presentata da altri soggetti che concerna la medesima sepoltura. Un'eventuale istanza concernente la medesima sepoltura che eventualmente presentata, successivamente ad altra, potrà essere esaminata unicamente nel caso in cui quella precedente sia stata rigettata.
7. In ogni caso di contestazione sulla titolarità del diritto d'uso sulle sepolture di cui al presente articolo, trova applicazione l'art. 84 del presente Regolamento; parimenti, il Comune rimane estraneo anche da ogni azione di danno o di indennizzo derivante dall'inidoneità di titoli che le parti in buona fede intendano far valere avanti all'autorità giurisdizionale contro chi abbia, nel tempo, agito senza titolo.
8. Decorso il termine di cui al comma 4, non è ammessa ulteriormente la regolarizzazione secondo le previsioni dei commi precedenti. Qualora successivamente residuassero sepolture occupate da salme per le quali non sia stato provveduto alla richiesta di regolarizzazione, il Comune provvederà all'estumulazione ed al collocamento dei feretri in campo ad inumazione, con spese a carico delle persone obbligate, con le procedure e modalità di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali operazioni sono portate a conoscenza delle persone interessate mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato agli albi del Comune e del Cimitero per la durata di 90 giorni, antecedentemente alla scadenza del termine di cui al comma 4. Vengono iscritte a ruolo di riscossione le spese dell'estumulazione, le spese di inumazione, conservazione della sepoltura ad inumazione per la durata di cui all'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le spese della successiva esumazione ordinaria, le spese per il procedimento amministrativo, le spese per il ripristino del sepolcro nella condizione di utilizzabilità previste dalle norme in vigore, le spese per la sostituzione delle lapidi, le eventuali spese che si rendano necessarie quali, a mero titolo di esempio, le spese di ricostituzione del feretro, il trasporto, gli eventuali accertamenti sanitari ed ogni altra spesa connessa. Trattandosi di sepolture private nei cimiteri, non possono trovare applicazione le previsioni di gratuità di cui all'art. 1, comma 7bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.
9. I procedimenti di regolarizzazione di cui al presente articolo devono concludersi entro 730 giorni dalla presentazione dell'istanza di regolarizzazione.

ARTICOLO 89

Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati potranno presentare apposita domanda unendo, ove ne siano in possesso, la quietanza rilasciata a suo tempo dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di concessione.
2. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
3. Con atto della Giunta comunale saranno approvati gli schemi:
 - a) Dell'avviso di cui al precedente articolo, comma 2;
 - b) Della domanda di regolarizzazione;
 - c) Contratto di concessione in sanatoria.

ARTICOLO 90

Sepulture private e tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. L'accertamento della sussistenza del diritto ad utilizzare il sepolcro o, comunque, alla sua titolarità, ha ordinariamente luogo ai sensi dell'art. 2907 codice civile, fermo restando che il Comune ha legittimazione passiva.
3. Tuttavia, la Giunta comunale, nel quadro delle proprie funzioni, ha la facoltà di adottare a tal fine procedimenti di riconoscimento della sussistenza del diritto in capo alle persone che lo reclamino, individuando i titoli probatori o, in difetto, ammettendo che la prova sia data mediante la produzione di atto di notorietà, ricevuto da notaio ai sensi dell'art. 1 legge 16 febbraio 1912, n. 89 o dal giudice o dal cancelliere o figura corrispondente che sia stato a ciò delegato ai sensi della legge 23 marzo 1956, n. 182, reso con giuramento dalla parte che vi ha interesse ed in presenza di due testimoni, che abbiano già compiuto i 50 anni di età e che siano a conoscenza del diritto rivendicato e che affermino che risulti loro che tale conoscenza era propria anche dei loro ascendenti in linea retta di primo grado.
4. Tale atto dovrà anche prevedere un congruo periodo di pubblicazione all'albo comunale ed a quello del cimitero, in ogni caso non inferiore a 180 giorni; al fine di consentire ad eventuali altre persone che ritengano di avere titolo di proporre opposizione o di reclamare la titolarità alternativa del diritto rivendicato, reclami da presentarsi entro un congruo termine successivo all'ultimo della pubblicazione.

5. L'atto amministrativo di conclusione del procedimento ricognitivo è adottato quando siano decorsi i termini previsti e non siano state presentate osservazioni, reclami o rivendicazioni di sorta ed è efficace dal primo del mese successivo all'ulteriore sua pubblicazione, per almeno 30 giorni.
6. Tale provvedimento è annotato nelle registrazioni di cui agli artt. 77 e seguenti.
7. Per le concessioni poste in essere nel periodo dal 1 ° gennaio 1970 alla data di adozione del presente Regolamento, e per le quali non risulti stipulato, dal Comune, regolare atto di concessione per causa non imputabile al concessionario, è ammessa la regolarizzazione, con effetto dalla data della prima tumulazione nel manufatto oggetto di regolarizzazione, previa corresponsione delle somme relative all'eventuale differenza delle somme introitate per oneri fiscali e contrattuali, riconoscendo la validità delle tariffe che risultino, da regolare ricevuta, versate in conformità alla tariffa al tempo vigente.

ARTICOLO 91

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 92

Determinazione tariffe e prezzi

1. La determinazione e variazione delle tariffe e dei prezzi, viene demandata alla Giunta Comunale, che le adotta con proprio autonomo provvedimento.

ARTICOLO 93

Clausola di adeguamento automatico

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

ARTICOLO 94

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 95
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni, intervenuta l'approvazione di cui all'art. 345 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ALLEGATO 1

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI

| <u>Altra unità di misura temporale</u> | <u>Giorni</u> |
|--|---------------|
| 1 mese | 30 |
| 2 mesi | 60 |
| 3 mesi | 90 |
| 6 mesi | 180 |
| <u>1 anno</u> | 365 |
| 2 anni | 731 |
| 3 anni | 1.096 |
| 5 anni | 1.827 |
| 10 anni | 3.653 |
| 15 anni | 5.479 |
| 20 anni | 7.305 |
| 25 anni | 9.132 |
| 30 anni | 10.958 |
| 35 anni | 12.784 |
| 40 anni | 14.610 |
| 50 anni | 18.268 |
| 60 anni | 21.915 |
| 70 anni | 25.568 |
| 75 anni | 27.394 |
| 80 anni | 29.220 |
| 90 anni | 32.873 |
| <u>99 anni</u> | <u>36.160</u> |

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.

COMUNE DI BITONTO - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO I | 2 |
| CAPO I | 2 |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
| ARTICOLO1 Oggetto | 2 |
| ARTICOLO 2 - Competenze..... | 2 |
| ARTICOLO 3 - Regime demaniale dell'area cimiteriale | 3 |
| ARTICOLO 4 - Responsabilità e facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi...3 | |
| ARTICOLO 5 - Servizi gratuiti e a pagamento..... | 3 |
| ARTICOLO 6 - Atti a disposizione dei pubblico | 4 |
| CAPO II..... | 4 |
| DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI | 4 |
| ARTICOLO 7 - Depositi di osservazione ed obitori..... | 4 |
| CAPO III | 5 |
| FERETRI | 5 |
| ARTICOLO 8 - Deposizione della salma nel feretro.. | 5 |
| ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 5 |
| ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri..... | 5 |
| CAPO IV | 6 |
| TRASPORTI FUNEBRI | 6 |
| ARTICOLO 11 - Trasporti Funebri | 6 |
| ARTICOLO 12 - Orario dei trasporti | 6 |
| ARTICOLO 13 - Norme generali per i trasporti | 6 |
| ARTICOLO 14 - Riti religiosi..... | 7 |
| ARTICOLO 15 - Trasferimento di salme senza funerale..... | 7 |
| ARTICOLO 16 -Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione..... | 7 |
| ARTICOLO 17 -Trasporti in luogo diverso dal cimitero..... | 7 |
| ARTICOLO 18 -Trasporti all'estero o dall'estero | 8 |
| ARTICOLO 19 - Trasporto di ceneri e resti | 8 |
| ARTICOLO 20 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio..... | 8 |
| TITOLO II | 9 |
| CAPO I | 9 |
| CIMITERI | 9 |
| ARTICOLO 21 -Elenco cimiteri | 9 |
| ARTICOLO 22 - Personale di custodia..... | 9 |
| ARTICOLO 23 - <i>Personale</i> dei cimiteri- Obblighi e divieti..... | 9 |
| ARTICOLO 24 - Disposizioni generali - Vigilanza | 10 |
| ARTICOLO 25 - Reparti speciali nel cimitero | 10 |
| ARTICOLO 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali | 10 |

COMUNE DI BITONTO - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

| | |
|--|----|
| CAPO II..... | 11 |
| DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 11 |
| ARTICOLO 27 - Disposizioni generali | 11 |
| ARTICOLO 28 - Piano regolatore cimiteriale..... | 11 |
| CAPO III | 12 |
| AZIONE E TUMULAZIONE | 12 |
| ARTICOLO 29 - Inumazione..... | 12 |
| ARTICOLO 30 - Cippo..... | 13 |
| ARTICOLO 31 - Tumulazione | 13 |
| ARTICOLO 32 - Inumazioni e tumulazioni - termini..... | 13 |
| ARTICOLO 33 - Collocazione in unico tumulo | 14 |
| ARTICOLO 34 - Sepolture private - Oneri..... | 14 |
| CAPO IV | 14 |
| ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI..... | 14 |
| ARTICOLO 35 - Esumazioni ordinarie... .. | 14 |
| ARTICOLO 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie..... | 15 |
| ARTICOLO 37 - Estumulazioni..... | 15 |
| ARTICOLO 38 - Esumazioni ed estumulazioni..... | 15 |
| ARTICOLO 39 - Raccolta delle ossa..... | 16 |
| ARTICOLO 40 - Oggetti da recuperare..... | 16 |
| ARTICOLO 41 - Disponibilità dei materiali..... | 16 |
| ARTICOLO 42 - Verbali delle operazioni..... | 17 |
| CAPO V..... | 17 |
| CREMAZIONE | 17 |
| ARTICOLO 43 - Crematorio | 17 |
| ARTICOLO 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione..... | 17 |
| ARTICOLO 45 - Urne cinerarie..... | 17 |
| CAPO VI | 18 |
| POLIZIA DEI CIMITERI.. .. | 18 |
| ARTICOLO 46 - Orario | 18 |
| ARTICOLO 47 - Disciplina dell'ingresso.. .. | 18 |
| ARTICOLO 48 - Divieti speciali | 18 |
| ARTICOLO 49 - Riti funebri | 19 |
| ARTICOLO 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni | 19 |
| ARTICOLO 51 - Fiori e piante ornamentali | 20 |
| ARTICOLO 52 - Materiali ornamentali..... | 20 |
| TITOLO III..... | 21 |
| CONCESSIONI..... | 21 |
| CAPO I | 21 |
| TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE..... | 21 |
| ARTICOLO 53 - Sepolture private | 21 |
| ARTICOLO 54 - Durata delle concessioni | 22 |
| ARTICOLO 55 - Modalità di concessione..... | 22 |
| ARTICOLO 56 - Congiungimenti..... | 23 |
| ARTICOLO 57 - Uso delle sepolture private..... | 23 |
| ARTICOLO 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione | 24 |
| ARTICOLO 59 - Costruzione dell'opera - Termini | 24 |

COMUNE DI BITONTO - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 90 - Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio..... | 38 |
| ARTICOLO 91 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria | 39 |
| ARTICOLO 92 - Determinazione tariffe e prezzi..... | 39 |
| ARTICOLO 93 - Clausola di adeguamento automatico | 39 |
| ARTICOLO 94 - Sanzioni..... | 39 |
| ARTICOLO 95 - Entrata in vigore..... | 40 |
| ALLEGATO 1..... | 41 |

| | |
|---|----|
| CAPO II..... | 25 |
| DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIE..... | 25 |
| ARTICOLO 60 - Divisione, subentri | 25 |
| ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione. | 25 |
| CAPO III | 26 |
| REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE..... | 26 |
| ARTICOLO 62 - Revoca..... | 26 |
| ARTICOLO 63 - Decadenza..... | 26 |
| ARTICOLO 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza..... | 27 |
| ARTICOLO 65 - Estinzione..... | 27 |
| TITOLO IV | 28 |
| CAPO I | 28 |
| IMPRESE E LAVORI PRNATI..... | 28 |
| ARTICOLO 66 - Accesso al cimitero | 28 |
| ARTICOLO 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri..... | 28 |
| ARTICOLO 68 - Responsabilità - Deposito cauzionale | 29 |
| ARTICOLO 69 - Recinzione aree - Materiali di scavo..... | 29 |
| ARTICOLO 70 - Introduzione e deposito di materiali..... | 29 |
| ARTICOLO 71 - Orario di lavoro..... | 30 |
| ARTICOLO 72 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti | 30 |
| ARTICOLO 73 - Vigilanza..... | 30 |
| CAPO II..... | 31 |
| IMPRESE POMPE FUNEBRI..... | 31 |
| ARTICOLO 74 - Funzioni | 31 |
| ARTICOLO 75 - Divieti | 31 |
| TITOLO V..... | 32 |
| CAPO I | 32 |
| DISPOSIZIONI VARIE..... | 32 |
| ARTICOLO 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti..... | 32 |
| ARTICOLO 77 - Catasto..... | 32 |
| ARTICOLO 78 - Annotazioni in catasto..... | 32 |
| ARTICOLO 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | 33 |
| ARTICOLO 80 - Schedario dei defunti. | 33 |
| ARTICOLO 81 - Scadenzario delle concessioni..... | 33 |
| CAPO II..... | 34 |
| NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI | 34 |
| ARTICOLO 82 - Confraternite religiose..... | 34 |
| ARTICOLO 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento..... | 35 |
| ARTICOLO 84 - Cautele | 35 |
| ARTICOLO 85 - Responsabile dei Servizi Cimiteriali..... | 35 |
| ARTICOLO 86 - Concessioni pregresse..... | 35 |
| ARTICOLO 87 - Censimento delle concessioni in atto | 36 |
| ARTICOLO 88 - Regolarizzazioni delle concessioni in atto | 36 |
| ARTICOLO 89 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni..... | 38 |